

# Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Proc. n. 1035/2025/Area2 Venezia, (data del protocollo)

> Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della città metropolitana di Venezia

### LORO SEDI

All'Ufficio Elettorale Circoscrizionale p.c. presso il Tribunale di VENEZIA

Alla Questura di VENEZIA

Al Comando Provinciale Carabinieri VENEZIA

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza VENEZIA

Alla Giunta Regionale del Veneto **VENEZIA** 

Al Consiglio Regionale del Veneto **VENEZIA** 

Agli Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali Roma

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 – Adempimenti e indicazioni operative in materia di propaganda elettorale.

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, si ritiene utile richiamare i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente, menzionati nelle circolari del Ministero dell'Interno, in materia di propaganda elettorale.

A) Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali



AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

_	
2	

sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 21 ottobre e venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, le Giunte comunali devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista e di uno spazio per ciascun candidato Presidente ammessi alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione da parte della Prefettura delle comunicazioni sull'ammissione stessa che perverranno dai competenti Uffici Elettorali Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f), della legge regionale 16 gennaio 2012 n. 5 e successive modificazioni.

B) Inizio della propaganda elettorale - riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

#### C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre da venerdì 24 ottobre 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto.

#### D) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, movimenti politici e



AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

3

candidati Presidente presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

#### E) Spese per la campagna elettorale

L'art.25 bis della Legge Regionale n. 5/2012 e successive modificazioni così recita: "Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l'importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.

Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.

Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo".

#### F) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

#### G) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 8 novembre 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

H) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione



AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

4		

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

#### I) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 22 a lunedì 24 novembre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

#### L) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Si vorrà comunicare quanto precede agli Uffici Elettorali e ai Segretari comunali, alle Polizie locali, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali per i profili di rispettivo interesse.

IL DIRIGENTE (Spatuzza)



## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 559660 del: 14/10/2025

Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2025: ADEMPIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

Mittente: Prefettura di Venezia

Numero allegati: 2

Nome file allegati: ElezRegionalicircolarepropaganda\_Firmato.pdf.PDF

ElezRegionalicircolarepropaganda\_Firmato.pdf

Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279